



Consiglio Comunale

Deliberazione N° 30 del 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI SULLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE TARI 2022

L'anno **duemilaventidue**, e questo giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **21:15** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/05/2022 - Prot. 12239, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PERUZZI SIMONE	X	
2	BERTELLI DANIELE	X		11	TERRENI CLAUDIO	X	
3	BALDI SIMONE	X		12	VAIANI LEONARDO	X	
4	DESII FRANCESCO	X		13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	BORSINI CATERINA	X		14	INGENITO PAOLO	X	
6	BRANDANI ERICA	X		15	BAGNAI DANIELE	X	
7	CAMPAINI SABRINA	X		16	MADIA GIUSEPPE	X	
8	GIACHI DEANNA	X		17	PILASTRI MADDALENA	X	
9	MARZI ELENA	X					

17

0

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : BORSINI CATERINA, INGENITO PAOLO, MADIA GIUSEPPE

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE, FOCARDI SIMONE, FONTANELLI STEFANIA, VIVIANI AGLAIA, NESI LORENZO

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI SULLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE TARI 2022" a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE ,MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A., di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

Rilevato che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Ricordato che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

Considerato che le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

Ricordato inoltre che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete *l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Montelupo Fiorentino è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei

rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

Ricordato infine che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2021;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 44 del 30/06/2021, ha preso atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2021, approvato da ATO, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
- conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerato che il D.L. “Milleproroghe”:

- ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- ha disposto lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Dato atto altresì che con il Decreto 24 marzo 2022 c.d. “Decreto Aiuti” pubblicato in G. U. il 05.05.2022 ha introdotto la norma per cui i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, tariffe e regolamenti Tari oltre il 30 aprile nel caso in cui il termine per chiudere i bilanci preventivi “venga posticipato” introducendo un automatismo che allinea le scadenze del bilancio e della Tari e superando la necessità di intervenire con norme appositamente emanate;

Considerato, che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

Dato atto che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

Considerata la deliberazione Arera del 24.11.2020 n. 493/2020/R/Rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del Pef per l’anno 2021, con particolare riferimento all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all’estensione al 2021 di talune delle facoltà

introdotte dall'Autorità con Deliberazione 238/2020/R/rif. per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Considerata la deliberazione Arera del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Visto altresì che, come previsto da Arera, la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visto che con nota del 24/05/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 12349 del 24/05/2022 l'Ente di Governo - ATO Toscana Centro ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Atteso pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 159/99 e l'approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l'applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale;

Ritenuto, conseguentemente di approvare per l'anno 2022 la tariffa commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell'allegato A) allegato alla presente deliberazione;

Considerato che è entrata in vigore il 19 febbraio 2022 la Legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" che ha previsto la durata dello stato di emergenza fino al 31.03.2022;

Considerato che l'art. 6 D.L. 73/2021 ha previsto:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Dato atto che nel risultato di amministrazione 2021 in base al trasferimento effettuato residua un avanzo vincolato di euro 103.108,37 da destinare per il finanziamento delle riduzioni Tari 2022 per le utenze non domestiche per il Comune di Montelupo Fiorentino;

Considerata la nota Ifel 16.06.2021, per quanto attiene al perimetro delle agevolazioni applicabili ex art. 6 DL 73/2021 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 che richiama le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" e precisa che tale declinazione formale non esclude le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza e che pertanto ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

Dato atto quindi che la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa;

Considerato che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria che anche per l’annualità 2022 ha avuto termine il 31.03.2022;

Dato atto che si ritiene necessario, applicare per l’anno 2022 una serie di agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi prodotta dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 sul tessuto socio-economico, utilizzando le somme residue 2021, come di seguito meglio specificato:

- **abbattimento TARI 50% parte variabile per le seguenti attività:**

- intera categoria

- cat. 2 – Cinematografi e teatri
- cat. 7 – Alberghi con ristorante
- cat. 8 – Alberghi senza ristorante
- cat. 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- cat. 21– Attività artigianali di produzione beni specifici
- cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- cat. 23 – Mense, birrerie, amburgherie
- cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria
- cat. 30 – Discoteche, night-club
- cat. 31 – Agriturismo, affittacamere, residence

- categoria parziale

- cat. 4 – impianti sportivi
- cat. 13 – Negozi abbigliamento, calzature e librerie (escluso cartolerie e ferramenta)

Ritenuto opportuno condizionare l’ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

Ritenuto necessario, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale, riconoscere l'abbattimento anche a quelle utenze non domestiche che pur non censite nelle categorie sopra indicate, ne svolgono l'attività, e sono state costrette alla chiusura durante il periodo emergenziale. Tali utenze non domestiche potranno presentare apposita dichiarazione al Comune, comprovante il periodo di sospensione dell'attività entro e non oltre il 31/10/2022.

Ritenuto opportuno, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia il "minimo regolatorio" stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020, di introdurre le sopra richiamate agevolazioni "episodiche" finanziate con il residuo del trasferimento di cui all'art. 6 D.L. 73/2021 di euro euro 103.108,37 importo vincolato nel risultato di amministrazione 2021, oggetto di approvazione in questa seduta consiliare;

Osservato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti restrittivi sulle categorie economiche finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, che l'agevolazione tariffaria TARI prevista con il presente provvedimento sia applicata automaticamente in occasione dell'elaborazione della bollettazione TARI per l'anno 2022;

Ritenuto opportuno, inoltre, in un ottica di sostenibilità sociale, confermare specifiche agevolazioni, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di:

1. quelle utenze domestiche e non domestiche che risultino particolarmente sensibili al tema della differenziazione dei rifiuti, ovvero che dimostrino di conferire i rifiuti urbani indifferenziati secondo parametri opportunamente fissati;
2. singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute "deboli" e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate da questo Comune negli anni passati;

Ritenuto, altresì, necessario confermare le riduzioni TARI previste per l'anno 2021 riconosciute alle utenze domestiche, in modo da assicurare ai medesimi utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio per l'anno 2022 a condizioni tariffarie agevolate e precisamente:

- Esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 10.000,00
- Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE compreso tra € 10.000,01 e € 15.000,00

Ritenuto opportuno condizionare l'ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti oppure abbia registrato un numero di conferimenti del contenitore grigio superiore a quanto previsto nella presente deliberazione;

La richiesta deve essere presentata per l'anno 2022 a pena di decadenza entro il 31/12/2022. L'eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno successivo.

Considerato, altresì, che al fine di contenere gli aumenti tariffari derivanti dall'applicazione al calcolo del PEF della normativa sopra richiamata, di cui alle deliberazioni ARERA 2019-2020 e 2021, di provvedere a finanziare il costo del servizio mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato costituito da introiti TARI, per l'importo complessivo di € 300.000,00;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, c. 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno

precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Ricordato che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)”*;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2022, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

Visti rispettivamente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

propone

1. di approvare le tariffe TARI 2022 risultanti dalle tabelle allegate al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura di quanto riportato nel prospetto allegato A);
3. confermare, come previsto per l'anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

→ Riduzioni per le utenze domestiche:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):

- fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%;
- da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;

Per la determinazione della riduzione, il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

La distribuzione dei costi riferibili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche è così ripartita: ud 51,6% und 40,8%;

→ Riduzioni per le utenze non domestiche:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

→ Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2022 ammonta ad € 0,484/kg;

4. Di approvare, per l'anno 2022, specifiche agevolazioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore delle utenze domestiche che attestino livelli di ISEE entro

fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:

- Esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 10.000,00
- Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE compreso tra € 10.000,01 e € 15.000,00

Le richieste per beneficiare delle agevolazioni sopra indicate devono essere presentate a questa Amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31/12/2022. L'eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno successivo.

5. Di dare atto che alle tariffe TARI dell'anno 2022, utenze non domestiche, saranno applicate una serie di riduzioni a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi che l'emergenza da COVID-19 ha provocato sul tessuto socio-economico comunale, come di seguito meglio specificato:

- **abbattimento TARI 50% parte variabile per le seguenti attività:**

- intera categoria

- cat. 2 – Cinematografi e teatri
- cat. 7 – Alberghi con ristorante
- cat. 8 – Alberghi senza ristorante
- cat. 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- cat. 21– Attività artigianali di produzione beni specifici
- cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- cat. 23 – Mense, birrerie, amburgherie
- cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria
- cat. 30 – Discoteche, night-club
- cat. 31 – Agriturismo, affittacamere, residence

- categoria parziale

- cat. 4 – impianti sportivi
- cat. 13 – Negozi abbigliamento, calzature e librerie (escluso cartolerie e ferramenta)

6. Di dare atto che l'ottenimento delle riduzioni TARI sopra elencate sono condizionate, alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti oppure abbia registrato un numero di conferimenti del contenitore grigio superiore a quanto previsto nella presente deliberazione;

7. Di dare atto che, gli interventi necessari all'applicazione della tariffazione e degli interventi come determinati e nell'ambito della presente deliberazione saranno finanziate come segue:

- utilizzando con una quota dell'avanzo vincolato TARI per la somma € 300.000,00;
- con i fondi residui, di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) destinati alle riduzioni operate sugli utenti non domestici, per l'importo di € 103.108,37;

8. Di dare atto che si provvederà con separata variazione di bilancio, da approvarsi contestualmente al presente atto, alla contabilizzazione degli interventi come sopra deliberati;

9. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

10. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica

11. Di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.;

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, allo scopo di rendere immediatamente operative le procedure connesse;>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 17

Favorevoli n. 12

Contrari n. 5 (Montelupo è partecipazione, Monteluponelcuore)

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE ;

2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al TAR;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Paolo Masetti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe Zaccara

COPIA ANALOGICA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

La presente copia analogica, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/200 e dell'art. 23 del D.Lgs 07.03.2005 n.82 e succ. mod., composta di numero 18 pagine, è conforme all'originale informatico conservato a norma di legge.

Montelupo Fiorentino, 16/06/2022

Il Funzionario Incaricato